DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 2025, N. 91, PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/1616 DELLA COMMISSIONE, DEL 15 SETTEMBRE 2022, RELATIVO AI MATERIALI E AGLI OGGETTI DI MATERIA PLASTICA RICICLATA DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 2

Banca dati nazionale

Presso la direzione generale del Ministero della salute competente in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, e' istituita una banca dati nazionale coerente con i sistemi informatici dell'Unione europea, denominata «Stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio». La banca dati di cui al comma 1 contiene:

a) le comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29;

b) le comunicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, le notifiche di cui all'articolo10, paragrafo 2 e le notifiche di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento;

c) gli esiti dei controlli ufficiali effettuati presso gli stabilimenti dalle autorita' sanitarie territorialmente competenti;

d) la categorizzazione del rischio degli stabilimenti controllati. La banca dati di cui al comma 1 e' alimentata e aggiornata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle aziende sanitarie locali. Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali accedono alla banca dati per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali. L'accesso alla banca dati e' altresi' consentito, per finalita' di consultazione, al Comando Carabinieri per la tutela della salute, ai fini dello svolgimento delle attivita' di accertamento nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro della Salute di cui al comma 4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di realizzazione e di funzionamento della banca dati di cui al comma 1, nonche' le modalita' di alimentazione, aggiornamento, scambio e interoperabilita' dei dati e i requisiti tecnici concernenti le informazioni relative alle comunicazioni di cui alla lettera a) del comma 2), alle comunicazioni e alle notifiche di cui alla lettera b) del comma 2 e alle attivita' di controllo degli stabilimenti di riciclaggio

e degli stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. A decorrere dall'anno successivo a quello di avvio del funzionamento della banca dati di cui al comma 1, il Ministero della salute trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 dicembre, una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto, nella quale, sulla base dei dati presenti nella banca dati nazionale, sono riportati i dati relativi ai controlli effettuati sugli impianti di riciclaggio e alle non conformita' riscontrate.

Versione in vigore dal 14 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
Estremi	Decreto legislativo 9 ottobre 2026, n. 199
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-199-2026/art-2-banca-dati-nazionale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it